



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 392

Seduta del 23/07/2018

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL CONTROLLO DELLA SPECIE STORNO PER PREVENIRE DANNI ALL'AGRICOLTURA MEDIANTE PRELIEVO VENATORIO NEL PERIODO 24 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2018, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, LETT. A) DELLA DIR. 2009/147/CE E DEGLI ARTT. 19 E 19 BIS DELLA L. 157/92

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Roberto Daffonchio

L'atto si compone di 8 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva, allo scopo, tra gli altri, di prevenire gravi danni arrecati alle colture;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed, in particolare, l'articolo 19 che prevede che le regioni, per la tutela delle produzioni agricole, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica e l'art. 19 bis che, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sopra citata;

VISTA la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

PRESO ATTO della documentazione pervenuta dagli Uffici Territoriali Regionali e dalla Provincia di Sondrio, agli atti della UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie, relativa alla quantificazione dei danni causati dalla specie Storno (*Sturnus vulgaris*), accertati negli anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016, 2017, pari a complessivi 787.525,19 Euro, così ripartiti:

ANNO	IMPORTO DANNI
2008	Euro 53.340,50
2009	Euro 54.733,00
2010	Euro 51.671,00
2011	Euro 101.327,90
2012	Euro 114.072,60
2013	Euro 89.908,39
2014	Euro 110.240,50
2015	Euro 71.683,00



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2016	Euro 80.146,30
2017	Euro 60.402,00
Totale	Euro 787.525,19

RILEVATO dalla documentazione di cui sopra che:

- l'importo complessivo dei danni causati da Storno alle colture agricole, accertati nel corso del 2017, è pari a € 60.402,00;
- le colture che, nel corso del 2017, sono state maggiormente interessate dai danni sono vite, melo, mirtillo e ciliegio;
- i metodi dissuasivi messi in atto sono stati in prevalenza cannoni detonanti a gas e nastri colorati, i quali sono risultati scarsamente efficaci;
- il periodo in cui è stata registrata la maggior concentrazione dei danni è quello compreso tra giugno e ottobre;

DATO ATTO che:

- in determinate aree del territorio della Lombardia, sono presenti rilevanti produzioni di alta qualità, come i vigneti specializzati per la produzione di vini DOC e DOCG (DOP) di particolare pregio e frutteti;
- lo Storno è tra le specie che causa maggiori danni a dette colture, nonostante i metodi di dissuasione adottati;
- nel periodo in cui le colture a rischio sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione di tale specie risulta particolarmente numerosa in quanto interessata dalla presenza di individui giovani dell'anno e di individui migratori;

RITENUTO quindi di prevenire e ridurre tali eventi dannosi per la salvaguardia della produzione vitivinicola e frutticola relativamente alle aree coinvolte, attraverso ogni possibile azione;

DATO ATTO che il controllo riduttivo tramite abbattimenti, previsto dall'art. 19 della l. 157/92, può essere effettuato solo quando venga verificata l'inefficacia di metodi ecologici di prevenzione dei danni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che le misure dissuasive utilizzate, alternative al prelievo, non sono risultate sufficientemente efficaci ai fini del contenimento dei danni da Storno;

RITENUTO, dunque, opportuno autorizzare il controllo dello storno mediante prelievo venatorio da parte di cacciatori autorizzati, allo scopo di prevenire e limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, utilizzando la possibilità di deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE;

PRESO ATTO di quanto riportato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" dove, al punto 3.5.11, viene richiamata, in assenza del danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

DATO ATTO che l'art. 19 bis della legge 157/92, al comma 3, prevede che le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE siano adottate sentito l'ISPRA e che l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici debba, entro il mese di aprile di ogni anno, essere comunicata ad ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione;

RICHIAMATA la Comunicazione alla Giunta dell'Assessore Rolfi nella seduta del 16/04/2018 avente ad oggetto "Art. 19bis Legge 157/92 "Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE";

ATTESO che, con nota n°. M1.2018.004675 del 20/04/2018, Regione Lombardia ha comunicato ad ISPRA l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga per il controllo della specie Storno (*Sturnus vulgaris*), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92;

VISTO il parere ISPRA n. 45340/T-A22 del 13/07/2018, ns. protocollo n. M1.2018.0070337 del 16/07/2018, con cui l'Istituto esprime parere favorevole alla proposta di Regione Lombardia a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- il numero massimo di capi annualmente abbattibili nelle province indicate nella richiesta presentata da Regione Lombardia, non deve superare le 8.000 unità;
- al fine di non superare il numero di capi abbattibili, deve essere prevista



Regione Lombardia

LA GIUNTA

l'adozione di un sistema centralizzato atto a conteggiare in modo tempestivo gli abbattimenti effettuati all'interno del territorio regionale;

- al fine di assicurare che si concentrino sugli esemplari responsabili dei danni, gli abbattimenti potranno essere effettuati esclusivamente in presenza di meleti e vigneti con frutto pendente, ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture, nel periodo settembre-ottobre;
- non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami;
- a chiusura attività venga inviata a ISPRA una rendicontazione che riporti il numero capi abbattuti suddivisi per periodo di abbattimenti e tipologia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti;

CONSIDERATO che l'attivazione del prelievo con le modalità sopra previste, non ha sortito in passato effetti utili in termini di partecipazione dei cacciatori e quindi nell'effetto dissuasivo sugli storni, come dimostrato dall'esiguo numero di capi prelevati nell'anno 2017;

ATTESA pertanto la necessità di individuare in via sperimentale modalità di controllo maggiormente efficaci, con lo scopo di aumentare la partecipazione da parte dei cacciatori;

RILEVATO che il parere reso da ISPRA rispetto alla distanza entro cui effettuare gli abbattimenti, non superiore a 100 metri dalle colture in frutto, non è motivato da elementi tecnici e scientifici e non tiene conto delle realtà agricole interessate dall'azione dissuasiva costituite da vigneti e meleti in particolari condizioni declive e dal comportamento dello storno che tende a spostarsi rapidamente tra appezzamenti coltivati circostanti anche di parecchie centinaia di metri;

RITENUTO pertanto di individuare la distanza di 500 metri dalle colture in presenza del frutto pendente, al fine di sviluppare in un'area più ampia l'azione dissuasiva incruenta sugli esemplari di storno responsabili dei danni;

RITENUTO altresì, fermo restando il numero massimo di capi annualmente abbattibili, di prevedere che l'azione di contenimento sia attuata su tutto il territorio regionale in presenza del frutto pendente, in virtù del summenzionato comportamento della specie;

CONSIDERATO che prevedere un numero massimo di cacciatori autorizzabili al



Regione Lombardia

LA GIUNTA

controllo ed un numero massimo di capi prelevabili per l'intero periodo da ciascun cacciatore, siano misure adeguate ad assicurare che non venga superato il numero di 8.000 capi abbattibili come prescritto da ISPRA;

VALUTATO di individuare in 600 il numero massimo di cacciatori autorizzabili ad effettuare il controllo;

RITENUTO altresì di stabilire che i cacciatori interessati, in base alla residenza anagrafica, potranno presentare domanda di autorizzazione ai rispettivi UTR o alla Provincia di Sondrio dal 1 agosto al 31 agosto 2018 e che, qualora il numero di domande pervenute fosse superiore a 600, dovrà essere adottato il criterio limitativo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;

VALUTATO di autorizzare il prelievo dello storno su tutto il territorio regionale, nel periodo tra il 24 settembre e il 31 ottobre 2018, rimandando ad un successivo atto del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore, in funzione del numero di domande pervenute, al fine di garantire il numero massimo di capi prelevabili (8.000);

CONSIDERATO pertanto di approvare un provvedimento di deroga ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, relativamente al prelievo dello Storno, per la stagione venatoria 2018-2019, al fine di autorizzare il controllo della specie Storno (*Sturnus vulgaris*), a norma dell'art. 19bis della l. 157/92;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lett. a) e degli artt. 19 e 19bis della l. 157/92, al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, il controllo dello storno (*Sturnus vulgaris*), mediante abbattimento, nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla vigente disciplina regionale in materia di attività venatoria, con le seguenti modalità:
 - a) il prelievo potrà essere effettuato nei vigneti e meleti in presenza del frutto pendente e con contemporaneo utilizzo di metodi incruenti di dissuasione, nonché ad una distanza non superiore a 500 metri dalle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

suddette colture localizzate sul territorio regionale;

b) il prelievo potrà essere effettuato dai cacciatori residenti in Lombardia espressamente autorizzati dall'UTR competente o dalla Provincia di Sondrio, in base alla residenza anagrafica;

c) ogni cacciatore dovrà annotare i capi prelevati sul tesserino venatorio utilizzando il codice della specie Storno, ovvero ST;

d) il prelievo potrà essere effettuato nel periodo compreso tra il 24 settembre e il 31 ottobre 2018;

e) il prelievo potrà essere effettuato nelle forme da appostamento fisso e vagante, senza l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili di altra natura, con i mezzi di cui all'art. 13 della l. 157/92 e all'art. 23 della l.r. 26/93, ovvero con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;

2. di stabilire un numero massimo pari a 8.000 capi prelevabili ed un numero massimo pari a 600 cacciatori autorizzabili al controllo;
3. di stabilire che i cacciatori interessati al prelievo dovranno, in base alla residenza anagrafica, fare richiesta di autorizzazione al controllo ai rispettivi Uffici Territoriali Regionali o alla Provincia di Sondrio, nel periodo 1 agosto-31 agosto 2018 e che, in caso di superamento del numero massimo pari a 600, verrà adottato il criterio limitativo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;
4. di rimandare ad un successivo atto del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione del canone complessivo in funzione del numero di domande pervenute;
5. di prevedere che gli Uffici Territoriali Regionali e la Provincia di Sondrio trasmettano alla U.O. competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi i dati relativi al prelievo in deroga dello Storno, mediante una rendicontazione comprendente il numero di capi abbattuti, suddivisi per periodo di abbattimento e tipologia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti entro e non oltre il 30 aprile 2019, affinché la Giunta Regionale possa ottemperare a quanto previsto dal comma 6, art. 19bis, della l. 157/92;
6. di prevedere che i controlli saranno effettuati secondo le disposizioni



Regione Lombardia

LA GIUNTA

previste dagli artt. 27 e 28 della L. 157/92 e dagli artt. 48 e 49 della l.r. n. 26/93;

7. di autorizzare il Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistema Verdi ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora gli Uffici Territoriali Regionali o la Provincia di Sondrio lo richiedano, ovvero siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie Storno;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.L. e sul sito web di Regione Lombardia;

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge